



OSSERVAZIONI SULLA MODIFICA DELLA FORMAZIONE DEI TECNICI COMPETENTI IN ACUSTICA

Roberto Bianucci (1), Stefano Frosini (2)

1) Studio Tecnico Bieletto, Pescia (PT), bianuccix@gmail.com

2) STI engineering service srl, Cecina (LI), info@sti-dba.it



50° Convegno Nazionale AIA
Taormina, 29-31 Maggio 2024



Legislazione

D.lgs 17 febbraio 2017, n. 42

“Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161. ”



50° Convegno Nazionale AIA
Taormina, 29-31 Maggio 2024



D.lgs 17 febbraio 2017, n. 42

Novità

- Dispone modifiche ad alcuni articoli del DLgs 19-8-2005 n° 194, riguardante mappe acustiche, piani di azione e informazione al pubblico in merito al rumore ambientale.
- Istituisce una commissione per la tutela dall'inquinamento acustico presso il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
- Reca modifiche alla Legge Quadro sull'inquinamento acustico (Legge 447/1995).
- **Stabilisce nuovi criteri per l'esercizio della professione di tecnico competente in acustica ambientale.**

50° Convegno Nazionale AIA
Taormina, 29-31 Maggio 2024



D.lgs 17 febbraio 2017, n. 42

Allegato 1 (artt. 21, 22 e 23)

Modalità procedurali per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco dei tecnici competenti in acustica, nonché per l'aggiornamento professionale

1. Presentazione delle domande

..Omissis..

50° Convegno Nazionale AIA
Taormina, 29-31 Maggio 2024



D.lgs 17 febbraio 2017, n. 42 Allegato 1

2. Aggiornamento professionale

Ai fini dell'aggiornamento professionale, gli iscritti nell'elenco di cui all'art. 21 devono partecipare, nell'arco di 5 anni dalla data di pubblicazione nell'elenco e per ogni quinquennio successivo, a corsi di aggiornamento per una durata complessiva di almeno 30 ore, distribuite su almeno tre anni.

L'avvenuta partecipazione con profitto ai corsi deve essere comunicata alla regione di residenza, con dichiarazione nelle forme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445.

50° Convegno Nazionale AIA
Taormina, 29-31 Maggio 2024

..Omissis..



La data di pubblicazione dell'elenco dei
TCA di cui all'art. 21 del D.lgs 42/2017
è il 10/12/2018
riportata nei primi iscritti in tale elenco

50° Convegno Nazionale AIA
Taormina, 29-31 Maggio 2024



Di conseguenza il primo quinquennio
scadeva il 10/12/2018 + 5 anni
corrispondente a:
10/12/2023

50° Convegno Nazionale AIA
Taormina, 29-31 Maggio 2024



*Ma come sappiamo,
qualcuno non aveva effettuato
la propria formazione
ed ha pensato bene
d'intervenire legislativamente....*

50° Convegno Nazionale AIA
Taormina, 29-31 Maggio 2024

 **Legge 23 febbraio 2024 n. 18**
conversione del
Decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215

28-2-2024 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 49

All'articolo 12:
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Al comma 2-septies dell'articolo 6 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, in materia di semplificazione delle procedure relative a progetti per la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici, le parole: "per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto," sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024»»;

6-septies. All'articolo 265, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente il regime transitorio in materia di rifiuti prodotti dalle navi e di residui di carico, le parole: "termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2024".

6-octies. All'allegato 1, punto 2, primo periodo, del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, in materia di aggiornamento professionale dei tecnici competenti in acustica, le parole: "5 anni" sono sostituite dalle seguenti: "8 anni»».

50° Convegno Nazionale AIA
Taormina, 29-31 Maggio 2024

 **Legge 23 febbraio 2024 n. 18**
conversione del
Decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215

Si ricorda che la conversione del Decreto-legge è avvenuta in data 28/02/2024 con entrata in vigore:

Art. 20.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 2023

50° Convegno Nazionale AIA
Taormina, 29-31 Maggio 2024



**Significato dell'entrata in vigore del
Decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215
al 31/12/2023**

<i>D.Lgs 42/2017 Fino al 30/12/2023 vale:</i>	<i>D.Lgs 42/2017 Dal 31/12/2023 vale:</i>
<u>.... gli iscritti nell'elenco di cui all'art. 21 devono partecipare, nell'arco di 5 anni dalla data di pubblicazione nell'elenco e per ogni quinquennio successivo, a corsi di aggiornamento per una durata complessiva di almeno 30 ore, distribuite su almeno tre anni</u>	<u>.... gli iscritti nell'elenco di cui all'art. 21 devono partecipare, nell'arco di 8 anni dalla data di pubblicazione nell'elenco e per ogni quinquennio successivo, a corsi di aggiornamento per una durata complessiva di almeno 30 ore, distribuite su almeno tre anni</u>

50° Convegno Nazionale AIA
Taormina, 29-31 Maggio 2024



**Significato dell'entrata in vigore del
Decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215
al 31/12/2023**

*Ciò comporta che chi è stato iscritto dal
10/12/2018 al 30/12/2018 dovrà rispettare il
D.lgs 42/2017 com'era originalmente scritto,
mentre gli iscritti successivamente
avranno 8 anni per completare la formazione
obbligatoria di 30 ore in almeno 3 anni
e poi le successive 30 ore dovranno effettuarle in
almeno 3 anni
per il successivo quinquennio.*

50° Convegno Nazionale AIA
Taormina, 29-31 Maggio 2024



Ma vediamo cosa dice il comma 4 dell'allegato 1 del D.lgs 42/2017 sui TCA non in regola con la formazione:

4. Cancellazione dall'elenco dei tecnici competenti in acustica

Omissis...

In caso di mancata osservanza degli obblighi di aggiornamento professionale, la regione di residenza dispone la sospensione temporanea del tecnico dall'elenco per sei mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di sospensione.

Allo scadere del termine di sei mesi, qualora il tecnico non abbia dato prova dell'avvenuta ottemperanza agli obblighi di aggiornamento professionale, la regione di residenza dispone la cancellazione del tecnico dall'elenco.

50° Convegno Nazionale AIA
Taormina, 29-31 Maggio 2024



Ma vediamo cosa dice il comma 4 dell'allegato 1 del D.lgs 42/2017 sui TCA non in regola con la formazione:

4. Cancellazione dall'elenco dei tecnici competenti in acustica

La cancellazione può essere altresì disposta su domanda presentata dall'iscritto alla regione di residenza.

Gli iscritti comunicano ogni variazione che possa comportare la perdita dei requisiti e dei titoli autocertificati, al fine della cancellazione dall'elenco.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla cancellazione d'ufficio dall'elenco dei tecnici competenti in acustica in caso di esito negativo della verifica di cui all'art. 21, comma 7.

Omissis...

50° Convegno Nazionale AIA
Taormina, 29-31 Maggio 2024



Considerazioni

La considerazione che mi viene in mente è che qualcuno ha cercato di modificare una mancanza di formazione di qualche TCA, generando solo dei problemi alle Regioni che avevano iniziato a sospendere i TCA, non in regola con la formazione, che poi hanno inviato le comunicazioni di annullamento e adesso dovranno rinviare le comunicazioni di sospensione.

La successiva considerazione è che quanto ho rilevato non è un problema di legge, ma è un problema amministrativo di applicazione della legge e qui uno si chiede che personaggi fanno parte della commissione del D.lgs 42/2017 e delle regioni, che non sanno applicare una legge?

50° Convegno Nazionale AIA
Taormina, 29-31 Maggio 2024



Ma chi ha fatto la modifica al D.lgs 42/2017

Tecnici
competenti
in acustica

Prorogata a 8 anni
la scadenza per
l'aggiornamento
professionale



50° Convegno Nazionale AIA
Taormina, 29-31 Maggio 2024

AIA
Associazione
Italiana
di Acustica

Ma chi ha fatto la modifica al D.lgs 42/2017

Ecco quanto è apparso su Facebook:
<https://www.facebook.com/search/top?q=Proroga%20a%208%20anni%20la%20scadenza%20per%20l%E2%80%99aggiornamento%20professionale%20dei%20TCA%20>

Proroga a 8 anni la scadenza per l'aggiornamento professionale dei TCA
Rosamaria Miraglino
 29 febbraio 2024



50° Convegno Nazionale AIA
Taormina, 29-31 Maggio 2024

AIA
Associazione
Italiana
di Acustica

Ma chi ha fatto la modifica al D.lgs 42/2017

Ecco quanto è apparso su Facebook:
Consiglio Nazionale degli Ingegneri
<https://www.facebook.com/search/top?q=Proroga%20a%208%20anni%20la%20scadenza%20per%20l%E2%80%99aggiornamento%20professionale%20dei%20TCA%20>

Aggiornamento Importante per i Tecnici competenti in Acustica (TCA)
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri annuncia con soddisfazione una significativa vittoria per i professionisti del settore: la proroga della scadenza per l'aggiornamento professionale dei Tecnici competenti in acustica, che passa da 5 a 8 anni.
Questa estensione, resasi necessaria a seguito delle difficoltà incontrate durante il periodo pandemico, è stata ottenuta grazie all'impegno congiunto del CNI e di diversi Ordini territoriali (tra i quali, in particolare, quelli di Latina, Frosinone, Roma, Rieti, Viterbo e Vercelli), culminato nell'approvazione di un emendamento nel decreto-legge "Milleproroghe", proposto dai deputati Miele, Pizzimenti, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Barabotti, Cattoi, Comaroli e Ottaviani.
 Desideriamo ringraziare tutti coloro che hanno supportato questa iniziativa, riconoscendo l'importanza della formazione continua e della flessibilità in tempi senza precedenti.
 Il CNI continuerà a lavorare per rivedere anche altre parti del D.lgs. 42/2017, per garantire che le esigenze dei professionisti siano ascoltate e soddisfatte, **promuovendo sempre l'eccellenza nel campo dell'ingegneria.**



50° Convegno Nazionale AIA
Taormina, 29-31 Maggio 2024



Ma cos'hanno scritto gli utenti della rete in merito alla modifica del D.lgs 42/2017

Fabrizio

Allora io che diligentemente ho seguito i corsi per le ore di aggiornamento sono un cretino, e non sono un fenomeno e non ho incontrato nessuna difficoltà nel reperire i corsi. La verità è come al solito sanatorie su sanatorie in barba a quelli che si attengono ai doveri. Paese fallito

Io come te ho fatto tutti i crediti richiesti. Evidentemente tanti colleghi non sono stati così diligenti

Giuseppe

Concordo, grande presa per il cu...o. Il CNI dovrebbe vergognarsi di pubblicare presunte vittorie del genere. Comunque la modifica al 42/2017 prevede "8 anni a partire dalla data di pubblicazione" per fare le 30 ore di aggiornamento, ma resta poi "per ogni quinquennio successivo"

Stefano 1

dal punto di vista professionale mi pare una sconfitta altorché! La pandemia ha aiutato a formarsi, non l'ha resa difficile!

Luigi

Caro CNI. Non è una grande vittoria, ma una presa per i fondelli per chi era in regola e ha seguito la norma con attenzione.

Stefano 2

Annuncia con soddisfazione una significativa vittoria????? Vergognoso e irrispettoso per chi con non pochi sacrifici ha fatto l'aggiornamento. Non essendo io ingegnere vorrei sapere da qualcuno iscritto all'ordine, di qualunque provincia, se per l'APC del triennio nel quale era compreso il 2020 hanno dato proroghe (se non quella classica dei sei mesi per mettersi in regola). Il mio ordine, geologi, no.

Roberto

La vittoria è solo degli amiconi del governo che si sono fatti la legge ad hoc per non farsi bloccare l'abilitazione ad esercitare nel settore dell'acustica. C'è solo da vergognarsi di questa situazione che fa emergere la mancata professionalità di molti soggetti che non si sono formati e/o aggiornati ed hanno trovato un escamotage politico per restare nel settore dell'acustica.

Elvio

Il paese in cui ogni regola è scritta per essere derogata, prorogata o aggirata. Ma onestamente, a voi piace così o come me provate un sentimento misto tra schifo e vergogna?

50° Convegno Nazionale AIA
Taormina, 29-31 Maggio 2024



STUDIO TECNICO BIELETTRO

Dott. Ing. Roberto Bianucci

Via Francesca n.22

51017 PESCIA (PT)

Tel. 0572-45.17-41 - Fax 0572-54.90.14

e-mail: bianucci@gmail.com - bianucci@tiscali.it

www.studiotecnicobielettro.it

PEC: roberto.bianucci@pec.appi.it

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma

Tel. (+39) 06-57221

e-mail PEC: MITE@pec.mite.gov.it

Oggetto: Richiesta di chiarimento sull'entrata in vigore della periodicità degli aggiornamenti dei Tecnici Competenti in Acustica in base al D.L. n.215 del 30 dicembre 2023 convertito in legge con L. n.18 del 23 febbraio 2024.

Nella G.U. n. 49 del 28.02.2024 è stata pubblicata Legge 23 febbraio 2024 n. 18, conversione del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, che al punto 6-octies dell'articolo 12 riporta:

LEGGE 23 febbraio 2024, n. 18	
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana	
Serie generale - n. 49	
28-2-2024	
6-octies. All'articolo 265, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente il regime transitorio in materia di rifiuti prodotti dalle navi e di residui di cariche, le parole: "entrate in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2024".	
6-septies. All'allegato 1, punto 2, primo periodo, del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, in materia di aggiornamento professionale dei tecnici competenti in acustica, le parole: "5 anni" sono sostituite dalle seguenti: "8 anni".	

Ricordo quanto riportato nell'allegato 1, punto 2, primo periodo, del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, in materia di aggiornamento professionale dei tecnici competenti in acustica:

Decreto Legislativo 17 febbraio 2017, n. 42	
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana	
Serie generale - n. 79	
4-4-2017	
1. I richiedenti comunicano, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e dei requisiti richiesti per lo svolgimento di tale attività, nonché assumono l'impegno ad astenersi dall'esercizio della professione in caso di conflitto di interessi.	La cancellazione può essere altresì disposta su domanda presentata dall'ordine alla regione di residenza.
2. L'istanza presentata ai sensi dell'art. 21, comma 5, deve contenere l'indicazione di cognome, nome, titolo di studio, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità, codice fiscale ed estremi del provvedimento di riconoscimento, nonché gli eventuali dati da non rendere pubblici.	Gli iscritti comunicano ogni variazione che possa comportare la perdita dei requisiti e dei titoli autocertificati, al fine della cancellazione dall'elenco.
2. Aggiornamento professionale	Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla cancellazione d'ufficio dall'elenco dei tecnici competenti in acustica in caso di esito negativo della verifica di cui all'art. 21, comma 7.
Al fine dell'aggiornamento professionale, gli iscritti nell'elenco di cui all'art. 21 devono partecipare, nell'arco di 90 giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco e per ogni quinquennio successivo, a corsi di aggiornamento per una durata complessiva di almeno 30 ore, distribuite su almeno tre anni. L'avvenuta partecipazione con profitto ai corsi deve essere comunicata alla regione di residenza, con dichiarazione nelle forme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 445.	La cancellazione può essere altresì disposta su domanda presentata dall'ordine alla regione di residenza.
I corsi di aggiornamento, analogamente a quanto previsto per i corsi di abilitazione, sono organizzati esclusivamente dai soggetti di cui all'allegato 2, punto 1), al presente decreto.	La cancellazione può essere altresì disposta su domanda presentata dall'ordine alla regione di residenza.
	Gli iscritti comunicano ogni variazione che possa comportare la perdita dei requisiti e dei titoli autocertificati, al fine della cancellazione dall'elenco.
	Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla cancellazione d'ufficio dall'elenco dei tecnici competenti in acustica in caso di esito negativo della verifica di cui all'art. 21, comma 7.
	ALLEGATO 2 (art. 22)
	PARTE A
	CLASSI DI LAUREA E DI LAUREA MAGISTRALE
	Articolo 22, comma 1 (classi di laurea di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007)

50° Convegno Nazionale AIA
Taormina, 29-31 Maggio 2024

 Il decreto legislativo n.215 del 30 dicembre 2023 riporta l'entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione 31/12/2023, anche se la conversione è avvenuta il 28/02/2024:

D.L. n.215 del 30 dicembre 2023	
30-12-2023	GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 303
<p>Art. 20. <i>Entrata in vigore</i></p> <p>1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.</p> <p>Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.</p> <p>Dato a Roma, addì 30 dicembre 2023</p> <p>MATTARELLA</p> <p>TAJANI, il Vicepresidente, ex articolo 8, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400</p> <p>GIORGETTI, Ministro dell'economia e delle finanze</p> <p>Visto, il Guardasigilli: NORTO</p> <p>23G/00227</p>	<p>Visto, in particolare, l'articolo 11 del citato testo unico delle imposte sui redditi, che stabilisce l'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con aliquote fissate per scaglioni di redditi;</p> <p>Visto, in particolare, l'articolo 13 del citato testo unico delle imposte sui redditi, che riconosce specifiche detrazioni in relazione alla tipologia di redditi percepiti;</p> <p>Visto, in particolare, l'articolo 15 del citato testo unico delle imposte sui redditi, che riconosce detrazioni dall'imposta per taluni oneri sostenuti dai contribuenti;</p> <p>Visto l'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che istituisce l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;</p> <p>Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, che istituisce l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;</p> <p>Visto l'articolo 94, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, che prevede obblighi di comunicazione a carico dei comuni per le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;</p> <p>Visto il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e, in particolare, l'articolo 6, comma 4, che consente alle regioni di stabilire aliquote dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale;</p>

Poiché appunto il decreto legislativo n.215 del 30 dicembre 2023 è entrato in vigore il 31/12/2023, ne consegue che le modifiche al decreto legislativo n.42/2017 valgono solo dopo il 31/12/2023 e non sono retroattive, quindi i soggetti che non erano in regola al 31/12/2023 con quanto disposto dal decreto legislativo n.42/2017 verranno cancellati dell'elenco dell'ENTECA, inoltre la modifica del periodo di aggiornamento da 5 a 8 anni vale solo dal 31/12/2023.

Vorrei sapere se la mia interpretazione della legge qui riportata è corretta.

Ringraziando anticipatamente del chiarimento che potrò ricevere, porgo distinti saluti.

Pescia 13 marzo 2024


Roberto Bianucci
Tecnico Competente in Acustica
Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica
N° 7779 del 10/12/18


ASSOCIAZIONE ITALIANA DI ACOUSTICA
ROBERTO BIANUCCI
SOCIO
N° 364
10/12/18

Dott. Ing. I Roberto Bianucci

50° Convegno Nazionale
Taormina, 29-31 Mag

 **Ma cos'hanno scritto le regioni sui propri siti in merito alla modifica del D.lgs 42/2017**

Aggiornamento professionale tecnici competenti in acustica

A seguito della formalizzazione del riconoscimento della qualifica di TCA e della pubblicazione in elenco del nominativo del tecnico decorrono gli obblighi di aggiornamento continuo previsti per i tecnici iscritti.

Si ricorda che il D.Lgs n.42 del 17 febbraio 2017 richiede (allegato 1 punto 2) l'effettuazione in ogni quinquennio di almeno 30 ore di aggiornamento distribuite su almeno 3 anni.

Il D.L. n.215 del 30 dicembre 2023 convertito in legge con L. n.18 del 23 febbraio 2024 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi", **pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.49 del 28 febbraio 2024, stabilisce la seguente modifica:**

"All'allegato 1, punto 2, primo periodo, del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, in materia di aggiornamento professionale dei tecnici competenti in acustica, le parole: "5 anni" sono sostituite dalle seguenti: "8 anni"".

Quindi, per quanto sopra, la durata del primo arco di aggiornamento professionale è divenuto di otto anni anziché di cinque anni, per cui le trenta ore di formazione devono essere distribuite su almeno tre anni nell'ottennio di riferimento di ciascun TCA.

<https://www.regione.toscana.it/-aggiornamento-professionale-tecnici-competenti-in-acustica>

50° Convegno Nazionale AIA
Taormina, 29-31 Maggio 2024

Acquisito in data 27/05/2024

Ma cos'hanno scritto le regioni sui propri siti in merito alla modifica del D.lgs 42/2017

Ad esempio un TCA iscritto ad ENTECA il 10/12/2018 avrà a disposizione fino al 09/12/2026 per effettuare le 30 ore di formazione con tre corsi diversi su almeno tre anni distinti.

Coloro che, ad oggi, non hanno ancora completato regolarmente l'aggiornamento professionale possono "sanare" la loro situazione sia per le ore mancanti che per le minori annualità.

Il Ministero ha chiarito [con nota del 02/11/2021](#), che il mancato assolvimento degli obblighi comporta la perdita della qualifica di tecnico competente in acustica.

Si fa presente che il D.Lgs 42/2017, stabilisce che l'inizio della decorrenza del quinquennio coincide con la data di pubblicazione del nominativo del tecnico in questione nell'elenco ENTECA; gli indirizzi del Tavolo Tecnico Nazionale di Coordinamento di cui all'art 23 del d. lgs prevedono che la comunicazione dell'avvenuto conseguimento delle ore di formazione (da parte dei Tecnici iscritti) deve essere inviata alla Regione secondo le modalità e i regolamenti previsti dagli Uffici competenti.

A partire dal 2020, le ore di aggiornamento continuo obbligatorie per i Tca, comunicate dagli stessi, possono essere trasmesse esclusivamente mediante trasmissione PEC indirizzata a regionetoscana@postacert.toscana.it della [modulistica di autocertificazione appositamente predisposta](#), correttamente compilata e corredata di tutto quanto previsto all'interno della stessa.

<https://www.regione.toscana.it/-/aggiornamento-professionale-tecnici-competenti-in-acustica>

50° Convegno Nazionale AIA
Taormina, 29-31 Maggio 2024

Acquisito in data 27/05/2024

Ma cos'hanno scritto le regioni sui propri siti in merito alla modifica del D.lgs 42/2017

Detta modulistica è di fatto un prospetto riepilogativo annuo delle ore di formazione continua riconoscibili, la quantificazione di dette ore è suddivisa per le diverse modalità formative ed è prevista la produzione, da parte del T.C.A, di allegati, che variano a seconda che si tratti di formazioni riconosciute dalla Regione Toscana o da altre Regioni.

L'obbligo di comunicazione a carico del soggetto formatore da noi autorizzato permane e serve per l'effettuazione di verifiche e controlli, ma non sostituisce quella a cui il T.C.A. è comunque tenuto, in quanto le comunicazioni effettuate dai soggetti formatori autorizzati dalla Regione Toscana non possono ritenersi esaustive considerato che i discenti potrebbero aver effettuato anche corsi fuori regione.

Le ore ufficialmente riconosciute ed effettuate dai TCA residenti in Toscana ed iscritti ad ENTECA, sono riportate nell'[allegato 1 del Decreto Dirigenziale 5140 del 6 marzo 2024](#). In detto elenco è riportata la computazione delle ore di formazione continua, specifica per ciascun TCA identificato con il proprio numero di iscrizione ad Enteca, per gli anni 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 risultante dalle comunicazioni effettuate dai singoli TCA e ricevute entro il 29 febbraio 2024. Il computo complessivo è stato effettuato tenendo conto solo dei corsi terminati entro l'ottennio di riferimento di ogni TCA, e considerando che le ore attribuibili a seguito di docenze o commissioni in corsi riconosciuti ENTECA possono essere al massimo pari a 15 all'interno di tutto l'ottennio.

I TCA devono verificare la correttezza di quanto riportato nel suddetto allegato 1, segnalando eventuali errori e omissioni riscontrati nei loro confronti, mediante invio di mail all'indirizzo benedetta.veneri@regione.toscana.it

📄 Aggiornato al: **13.03.2024** # Article ID: **87037985**

<https://www.regione.toscana.it/-/aggiornamento-professionale-tecnici-competenti-in-acustica>


50° Convegno Nazionale AIA
Taormina, 29-31 Maggio 2024

Acquisito in data 27/05/2024



Analisi dei TCA iscritti in Regione Toscana

La Regione Toscana ha pubblicato sul proprio sito il Decreto n.5140 del 06/03/2024 con oggetto: “riconoscimento delle ore di formazione continua effettuate dai Tecnici Competente in Acustica residenti nella Regione Toscana, ai sensi del punto 2, allegato 1, del D.Lgs. n. 42/2017, nel corso degli anni 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, comunicate entro il 29 febbraio 2024”, dal quale è possibile effettuare delle analisi.



50° Convegno Nazionale AIA
Taormina, 29-31 Maggio 2024



Considerazioni sulla modifica introdotta dal decreto mille proroghe decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215.

In base all'analisi effettuata sull'elenco dei TCA della Regione Toscana, si può affermare che il 70% di questi ha effettuato regolarmente il proprio aggiornamento quinquennale spalmandolo anche nei 3 anni previsti ed inoltre un ulteriore 11% è in grado di regolarizzarsi, ma il 19% rimanente sarà cancellato dall'elenco.

Un Professionista che non si aggiorna, non garantisce al committente la giusta professionalità e questo è anche confermato dall'81% dei TCA che credono in questa affermazione, ed infatti hanno provveduto alla propria formazione.

C'è inoltre da aggiungere che il TCA non in regola con l'aggiornamento, mette a repentaglio il buon esito della pratica del cliente, in quanto la mancata regolarità professionale equivale all'annullamento della prestazione effettuata, che rende nullo tutto l'intero procedimento amministrativo di approvazione.

50° Convegno Nazionale AIA
Taormina, 29-31 Maggio 2024



Considerazioni sulla modifica introdotta dal decreto mille proroghe decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215.

Il legislatore invece di pensare alla proroga della formazione obbligatoria dei TCA, doveva pensare a completare quanto ha scritto nella Legge 447/95 modificata dal D.lgs 42/2017 e cioè definire:

- l'educazione nelle scuole;
- la normativa sul Rumore nei porti;
- la normativa sul nuovo valore di attenzione su base oraria.

Per finire, risultano regioni che non hanno provveduto ad organizzare l'elenco dell'aggiornamento professionale dei TCA e ciò significa che c'è un **problema di responsabilità sociale**.

Roberto Bianucci
e-mail: bianuccix@gmail.com

Stefano Frosini
e-mail: info@sti-dba.it



50° Convegno Nazionale AIA
Taormina, 29-31 Maggio 2024



GRAZIE



PER



L'ATTENZIONE



Roberto Bianucci
e-mail: bianuccix@gmail.com

Stefano Frosini
e-mail: info@sti-dba.it



50° Convegno Nazionale AIA
Taormina, 29-31 Maggio 2024